

**ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELLE
COMUNITÀ MONTANE
(10/12/2002)**

QUESITO:

I Presidenti di alcune Comunità montane chiedono se possa considerarsi conforme alla l.r. 54/1998 il convenzionamento spontaneo tra Comuni e Comunità montane di appartenenza per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di competenza comunale, considerato che, a norma della legislazione vigente, la gestione delle funzioni e dei servizi comunali, oltre ad essere svolta direttamente, può essere affidata, attraverso l'istituto della delega (art. 87), alle Comunità montane, e che, con deliberazioni della Giunta regionale assunte d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali (art. 84), vengono poi individuate le funzioni ed i servizi comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane.

RISPOSTA:

La gestione associata rappresenta lo sbocco razionale, oltre che legislativamente prescritto, dell'espletamento delle funzioni comunali nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi "dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali", oltre che del principio dei due livelli di governo (Comuni e Regione) da cui discende l'individuazione delle Comunità montane quale livello gestionale.

Richiamato l'enunciato complessivo degli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 54/98, si sottolinea come l'art. 71 abbia natura di norma di indirizzo, non immediatamente prescrittiva, in quanto, in caso contrario, il legislatore avrebbe assegnato direttamente alle Comunità montane le funzioni di cui all'art. 83, lasciando ai Comuni solo quelle escluse da tale elenco. La titolarità delle funzioni proprie dell'ente resta dunque in capo al Comune; infatti, ai sensi dell'art. 83 della l.r. 54/98, solo "Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane."

Analogamente, l'appartenenza di tutti i Comuni (escluso quello di Aosta) ad una Comunità montana (ex art. 73) non implica l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni proprie dell'ente.

Quanto alle modalità di attuazione dell'art. 83, cioè l'esercizio in forma associata, si ritiene che la libera scelta dei Comuni di convenzionarsi con le Comunità montane di appartenenza quale iter di attribuzione dell'esercizio associato delle funzioni, non confligga in alcun modo con la ratio e con la lettera della l.r. 54/98, e che ne costituisca quindi una modalità attuativa percorribile, fermo restando che il presupposto sostanziale per l'avvio della procedura di conferimento di funzioni per l'esercizio in forma associata è il pronunciamento dei Consigli comunali, in capo ai quali rimane la titolarità delle funzioni, nonché il diritto e la facoltà di recedere dall'accordo convenzionale con le modalità dallo stesso eventualmente previste.

Si conviene sul fatto che l'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso il convenzionamento spontaneo tra enti locali possa snellire e semplificare le procedure attualmente previste, razionalizzare e contenere i costi e garantire, **insieme ai trasferimenti regionali senza vincolo di destinazione**, maggiore certezza di risorse finanziarie alle Comunità montane.

A norma della legislazione vigente, l'obbligo della gestione associata e gli effetti di un eventuale inadempimento (ex art. 85) scaturiscono però per gli enti locali esclusivamente dalle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (ex art. 84), quale la deliberazione n. 3894 del 21 ottobre u.s..

Si sottolinea, infine, come la procedura del convenzionamento spontaneo

Potrebbe essere estesa anche a quanto disposto dall'art. 91, e segnatamente dai commi 2 e 3, della l.r. 54/98, prevedendo anche tra le Comunità montane apposita convenzione per la definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative all'attuazione delle attività di cui al comma 2 ("servizi apposti volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili"), prassi, peraltro, già in atto in alcune realtà della Regione.